

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

PRESIDENZA E INTERNO (1°)

VENERDÌ 10 DICEMBRE 1965

Presidenza del Presidente
PICARDI

Intervengono il Ministro della sanità Mariotti e i Sottosegretari di Stato per le finanze Vetrone e per le poste e le telecomunicazioni Gaspari.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Soppressione dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato** » (1342), d'iniziativa dei deputati Ceruti Carlo e Armato; Nannuzzi, approvato dalla Camera dei deputati.
(Discussione ed approvazione con modificazioni).

Il senatore Giraud riferisce ampiamente sul disegno di legge, illustrando in particolare il nuovo testo predisposto dall'apposita Sottocommissione.

I senatori Aimoni e Fabiani, a nome del Gruppo comunista, si pronunciano a favore del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Dopo un intervento della senatrice Giuliana Nenni, a nome del Gruppo socialista, favorevole al testo della Sottocommissione, il senatore Battaglia chiede schiarimenti sul trattamento che sarà destinato alle vedove ed agli orfani di guerra dopo l'approvazione del disegno di legge.

I sottosegretari Vetrone e Gaspari forniscono al senatore Battaglia le notizie richieste ed illustrano le finalità del provvedimento emendato, nei loro aspetti salienti.

Il relatore espone quindi i criteri informativi dell'emendamento aggiuntivo predisposto dalla Sottocommissione al disegno di legge n. 1256, attualmente all'esame dell'Assemblea, sottolineando che con tale emendamento si raggiungono gli stessi scopi perseguiti dagli articoli 3 e 4 del disegno di legge n. 1342 (dei quali la Sottocommissione ha proposto la soppressione).

Infine la Commissione approva il disegno di legge nel testo proposto dalla Sottocommissione, nel quale gli articoli 3 e 4 sono soppressi e l'articolo 2 è emendato nel senso di prevedere l'estensione dell'istituto del soprannumero a tutti i beneficiari del provvedimento.

IN SEDE REFERENTE

« **Norme integrative della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, relative agli impiegati dello Stato delle carriere speciali** » (1402), d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame e richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Sul disegno di legge il senatore Giraud riferisce ampiamente, in senso favorevole. Quindi la Commissione, aderendo all'unanimità alla proposta avanzata dai senatori Battaglia e Lepore, decide di chiedere al Presidente del Senato l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

IN SEDE CONSULTIVA

« Norme sull'utilizzazione delle somme stanziare nel fondo per le esigenze del Territorio di Trieste ai sensi dei commi secondo e terzo dell'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 » (1419), d'iniziativa dei deputati Belci ed altri, approvato dalla Camera dei deputati. (Parere alla 5ª Commissione).

La Commissione, accogliendo la tesi del senatore Zampieri, decide di trasmettere alla Commissione di merito parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

« Modificazioni alla legge 6 dicembre 1964, n. 1331, sull'autorizzazione all'Istituto superiore di sanità di valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato » (1454). (Parere alla 11ª Commissione).

Riferisce sul disegno di legge il senatore Bartolomei. Egli rileva che, in punto di principio, si dovrebbe esprimere parere contrario all'approvazione del provvedimento: peraltro la situazione obiettiva potrebbe forse consentire un'eccezione al principio. L'oratore ritiene comunque necessario un rinvio, sia pure breve, per meglio approfondire l'esame del provvedimento, soprattutto al fine di precisare la norma contenuta nell'articolo 2, nel senso di fissare un limite al rinnovo delle prestazioni lavorative delle persone estranee di cui trattasi.

Dopo che i senatori Battaglia e Caruso hanno aderito alla proposta di rinvio, i senatori Giuliana Nenni e Bonafini e il ministro Mariotti sottolineano invece l'esigenza che la Commissione esprima senza indugio il proprio parere, per porre in grado l'11ª Commissione di pronunciarsi sul disegno di legge.

La Commissione delibera poi di sospendere la seduta, per consentire al senatore Bartolomei l'acquisizione di ulteriori elementi di giudizio sul provvedimento.

La seduta, sospesa alle ore 12,15, viene ripresa alle ore 16,30.

Senza ulteriore dibattito, la Commissione accoglie le conclusioni del senatore Bartolomei e lo autorizza a trasmettere alla 11ª Commissione un parere nel quale — precisati alcuni motivi di perplessità, soprattutto concernenti i principi informativi della norma proposta — si rimette alla Com-

missione di merito ogni decisione circa la opportunità di approvare il provvedimento, a condizione che la proroga di cui trattasi consolidi la situazione straordinaria limitatamente al personale attualmente in forza, e per il tempo necessario ad attuare la riorganizzazione dell'Istituto superiore di sanità, inclusi i relativi organici, comunque non oltre il 31 dicembre 1966.

La seduta termina alle ore 17.

GIUSTIZIA (2ª)

VENERDÌ 10 DICEMBRE 1965

Presidenza del Presidente
SCHIETROMA

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Misasi.

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

IN SEDE REFERENTE

« Modificazioni agli articoli 625 e 626 del Codice penale » (1459), d'iniziativa dei senatori Chabod ed altri. (Esame e rinvio).

Il relatore, senatore Berlingieri, chiarisce che il provvedimento tende a consentire, nell'applicazione dell'articolo 625 del Codice penale, la facoltà del giudice di applicare la pena entro i limiti stabiliti dall'articolo 624, ed inoltre ad eliminare l'ultimo comma dell'articolo 626, che non consente la punibilità a querela dell'offeso se concorre una delle circostanze indicate nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'articolo 625 (circostanze aggravanti). In conclusione il relatore si dichiara favorevole all'accoglimento del disegno di legge.

Il senatore Alessi, pur concordando con la finalità del provvedimento, sostiene che l'ambito della nuova norma dovrebbe essere più esteso e propone che, nell'ultimo comma dell'articolo 625, il minimo della pena sia abbassato a due anni.

Il senatore Monni manifesta talune perplessità, soprattutto in relazione alla collocazione della norma contenuta nel disegno

di legge; a suo avviso, infatti, essa andrebbe collegata con l'articolo 62 del Codice penale, che riguarda le circostanze attenuanti comuni.

Il senatore Alessi, concordando con il senatore Monni, ritiene che l'esigenza di generalità da questi sottolineata possa coordinarsi con la proposta da lui inizialmente avanzata, abrogando la seconda parte del penultimo comma dell'articolo 69 del Codice penale.

Il senatore Maris, dopo aver manifestato il suo compiacimento per la sollecitudine con la quale il disegno di legge è stato iscritto all'ordine del giorno della Commissione, sostiene che lo scopo del provvedimento è condiviso da tutti gli operatori del diritto; l'oratore prospetta l'opportunità di chiedere al Presidente del Senato l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante; propone poi di sostituire, nell'articolo 1, le parole: « un danno di speciale tenuità » con le altre: « un danno tenue ». Il senatore Maris conclude il suo intervento dichiarandosi d'accordo con la sostanza delle proposte del senatore Alessi (tali proposte, tuttavia, allargano l'ambito del problema, e ciò rende difficile, a suo avviso, prevedere una sollecita discussione delle stesse in questa sede) e sostenendo la necessità di ridurre anche le pene edittali.

Dopo un breve intervento del Presidente, il senatore Armando Angelini si dichiara favorevole alla finalità del disegno di legge, ma sostiene che la materia non può essere esaminata solo dal punto di vista di un particolare reato. È pertanto opportuno, a suo avviso, sospendere l'attuale discussione in attesa della riforma organica del Codice penale; in caso di votazione egli si asterrà.

Il senatore Monni, prendendo nuovamente la parola, afferma che la finalità del provvedimento può essere raggiunta modificando il numero 2 dell'articolo 626 del Codice penale mediante l'aggiunta della particella « o » dopo le parole: « di tenue valore », e sopprimendo l'ultimo comma dello stesso articolo (così come già previsto dall'articolo 2 del disegno di legge).

Il senatore Alessi, dovendosi allontanare per prendere parte ai lavori di un'altra Commissione, chiede che la discussione sia rinviata, per poter illustrare, alla ripresa,

gli emendamenti che egli ha, nel frattempo, presentati per iscritto alla Presidenza.

Il senatore Rendina sostiene invece che non è opportuno rinviare la discussione e che la portata del disegno di legge non deve essere allargata; l'oratore, dichiarandosi nel complesso d'accordo con i suggerimenti del senatore Monni, propone la soppressione delle parole: « per provvedere a un grave ed urgente bisogno » nel n. 2 dell'articolo 626 e la sostituzione delle parole: « il giudice ha facoltà di applicare » con le altre: « il giudice applica » nell'articolo 1 del disegno di legge in esame.

Il senatore Nicoletti, pur concordando col senatore Angelini circa l'esigenza di una organica discussione della materia, si dichiara d'accordo col senatore Rendina sulla opportunità di limitare il dibattito alla finalità specifica del disegno di legge e di sancire l'obbligo per il giudice di applicare la pena entro i limiti previsti dall'articolo 624.

Dopo interventi dei senatori Pafundi, Giuseppe Magliano, Caroli (favorevoli ad un rinvio della discussione), Morvidi e Pinna, e del presidente Schietroma, il quale sottolinea la opportunità che il Governo presenti sollecitamente un disegno di legge organico sulla materia, prende la parola il sottosegretario Misasi. Questi, in un ampio intervento, richiama le linee direttive dell'attività del Governo nel campo della riforma dei Codici, sottolineando in particolare che per i Codici di diritto sostanziale (sia civile che penale) il Governo non intende seguire la strada che è stata scelta per il Codice di procedura penale cioè la presentazione di una legge-delega, ma intende proporre organici disegni di legge su particolari settori della materia. Circa il Codice penale, l'oratore precisa che il Governo ha la ferma intenzione di presentare al più presto un disegno di legge che affronta organicamente proprio la materia trattata nei disegni di legge nn. 1286, 899, 1459 e 745, che figurano all'ordine del giorno della presente seduta della Commissione. Il sottosegretario Misasi esamina poi le disposizioni del disegno di legge in discussione nella loro portata giuridica e nella loro collocazione sistematica, sostenendo che le varie proposte avanzate nel corso della discussione

provano la difficoltà di introdurre una innovazione limitata ad un solo caso senza affrontare in modo organico la materia; l'oratore conclude affermando che è opportuno rinviare la discussione, per consentire al Governo di concludere lo studio in corso.

Il senatore Maris, ricordando anche il disegno di legge sull'ergastolo, lamenta che l'iniziativa parlamentare debba essere sempre posposta a quella governativa. Dopo la risposta del sottosegretario Misasi, la Commissione decide di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 12,50.

FINANZE E TESORO (5°)

VENERDÌ 10 DICEMBRE 1965

Presidenza del Presidente
BERTONE

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Athos Valsecchi e per il tesoro Belotti.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Concessione di un assegno a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari** » (1244).

(Seguito della discussione ed approvazione).

Dopo che il Presidente ha riassunto brevemente le precedenti fasi della discussione, il sottosegretario per il tesoro Belotti scioglie la riserva formulata nella seduta del 1° dicembre in merito all'emendamento proposto dal senatore Fiore, dichiarando che il Governo non può accogliere tale emendamento in quanto esso costituirebbe una posizione di favore per i beneficiari del disegno di legge, i quali del resto, tramite i loro rappresentanti, hanno già rinunciato a quanto proposto dal senatore Fiore. Dopo che il senatore Gigliotti ha dichiarato di insistere per la votazione dell'emendamen-

to, questo è respinto dalla Commissione, che approva quindi il disegno di legge nel testo presentato dal Governo.

« **Adesione italiana all'aumento generale, nella misura del 25 per cento, delle quote di partecipazione al Fondo monetario internazionale** » (1373).

(Discussione ed approvazione).

Il relatore, senatore Militerni, illustra le finalità del provvedimento e ne sottolinea la portata politica, in quanto l'aumento della quota di partecipazione italiana al Fondo monetario internazionale consente, da un lato, di aumentare il peso dell'Italia in tale organismo e, dall'altro, di migliorare le possibilità di ricorso al Fondo medesimo qualora ciò si riveli necessario.

Dopo avere illustrato ampiamente la positiva opera del Fondo monetario internazionale, il senatore Militerni raccomanda alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

Il senatore Roda, cui si associa il senatore Gigliotti, chiede chiarimenti sul modo di reperire i mezzi necessari all'aumento della quota italiana; a tale richiesta risponde brevemente il relatore.

Il senatore Trabucchi, dopo avere premesso che approva senza riserve il disegno di legge, chiede che la Commissione dedichi una seduta alla discussione dei problemi monetari internazionali, sulla base di una relazione del Ministro del tesoro, nella quale si tenga conto anche del problema dei rapporti tra il Tesoro, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia.

A tali considerazioni si associa il senatore Bonacina, il quale lamenta che il Parlamento possa seguire solo episodicamente la politica monetaria italiana ed auspica che la discussione richiesta dal senatore Trabucchi possa aver luogo quanto prima, anche in relazione alle attuali controversie sul sistema del *gold exchange standard*.

Il senatore Artom, annunciando il proprio voto favorevole al disegno di legge, si associa alle considerazioni svolte dai precedenti oratori circa l'opportunità di un dibattito sulla politica monetaria, dibattito che, a suo giudizio, dovrebbe avvenire di fronte all'Assemblea, stante l'importanza della materia.

Il senatore Pesenti, esprimendo il proprio assenso alla proposta di una discussione sui temi monetari, fa osservare che il Parlamento non ha gli strumenti necessari per controllare la condotta del Governo nel campo della politica monetaria e di quella economica in genere. Per questo motivo, conclude l'oratore, i senatori comunisti si asterranno dalla votazione del provvedimento.

Il senatore Martinelli, limitando espressamente il proprio intervento al disegno di legge, ne raccomanda l'approvazione, anche perchè il momento scelto per aumentare la quota di partecipazione italiana al Fondo monetario internazionale è particolarmente felice, data l'attuale abbondanza delle riserve. Il senatore Lo Giudice, associandosi a tale considerazione, rinnova l'auspicio di un dibattito sulla politica monetaria, anche al fine di chiarire in modo esauriente il problema dei rapporti tra il Parlamento, il Governo e le autorità monetarie in questo settore.

Il Presidente assicura i vari oratori che sarà sua premura predisporre l'auspicato dibattito.

Quindi il sottosegretario per il tesoro Belotti, rimettendosi a quanto esposto dal relatore, chiede alla Commissione l'approvazione del provvedimento.

La Commissione approva infine il disegno di legge nel testo presentato dal Governo.

« **Approvvigionamento di sale all'industria** » (1155).
(Seguito della discussione ed approvazione).

Il Presidente ricorda che la discussione, iniziata nella seduta di ieri, è stata rinviata alla seduta odierna su richiesta del senatore Pellegrino, per consentire un più approfondito esame del provvedimento.

Prendono quindi la parola i senatori Pirastu, Mammucari e Pellegrino, i quali prospettano l'opportunità della riduzione o abolizione dell'imposta sul sale — mentre il monopolio del medesimo dovrebbe essere mantenuto per ragioni sanitarie e sociali — ed esprimono preoccupazione per l'esenzione da imposta dell'importazione di sali per uso industriale, esenzione che, a loro avviso, può mettere in difficoltà alcune aziende produttrici nazionali. Questa preoccupa-

zione è condivisa dal senatore Salerni, con particolare riguardo alla salina di Lungro, che, a suo giudizio, dovrebbe essere potenziata con l'ammodernamento degli impianti, soprattutto ai fini della produzione di sale industriale.

Anche il senatore Militerni auspica l'ammodernamento, il potenziamento e l'utilizzazione anche industriale della salina di Lungro, ai fini della produzione del cloruro di sodio e dei derivati, di cui all'articolo 2 del disegno di legge.

Dopo ampi interventi del relatore Trabucchi e del sottosegretario Valsecchi, che rispondono alle osservazioni dei precedenti oratori, si passa all'esame degli articoli.

Vengono respinti due emendamenti del senatore Pirastu, il primo aggiuntivo di un comma all'articolo 1, il secondo soppressivo dell'articolo 2, non accettati dal rappresentante del Governo. Pertanto i due articoli suddetti sono approvati senza modifiche.

Un altro emendamento del senatore Pirastu, aggiuntivo di un comma all'articolo 3, viene ritirato dal proponente dopo le dichiarazioni del sottosegretario Valsecchi. Sono approvati senza modificazioni gli articoli 3, 4, 5 e 6.

All'articolo 7, il senatore Pirastu propone di sostituire l'intero testo con quello suggerito nel parere della Commissione industria, al quale il relatore Trabucchi, nella precedente seduta, si era dichiarato favorevole. L'emendamento sostitutivo è approvato all'unanimità, adottandosi però la seguente formulazione proposta dal sottosegretario Valsecchi: « Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge si dovrà provvedere alla determinazione dei prezzi di vendita dei sali con le modalità previste negli articoli precedenti, rimanendo in vigore, nel frattempo, i prezzi di tariffa attuali ».

Infine, dopo dichiarazioni di voto contrario del senatore Gigliotti e di voto favorevole del senatore Artom, rese a nome dei rispettivi Gruppi, la Commissione approva il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 12,45.

ISTRUZIONE (6°)

VENERDÌ 10 DICEMBRE 1965

Presidenza del Presidente
RUSSO*Interviene il Ministro della pubblica istruzione Gui.**La seduta ha inizio alle ore 10,15.***IN SEDE REFERENTE****« Istituzione del ruolo dei professori aggregati per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria » (696).****« Istituzione del ruolo dei professori universitari aggregati » (282), d'iniziativa dei senatori Fortunati ed altri.**

(Seguito e conclusione dell'esame).

Il Presidente dà lettura del nuovo testo dell'articolo 5, quale è stato elaborato dalla Sottocommissione nel corso delle riunioni che essa ha tenuto ieri. Il nuovo testo prevede che i posti di ruolo di professore aggregato siano ripartiti annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione fra le facoltà o scuole che ne abbiano fatto richiesta, sentito il parere dei Senati accademici delle università ed istituti interessati. Prevede poi che il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, determini a quali gruppi di materie debbono essere assegnati i posti medesimi, sentite le proposte delle facoltà e sentito il parere della 1ª sezione del Consiglio superiore. Il testo aggiunge che l'affinità tra materie dello stesso gruppo deve essere motivata dalle facoltà e ricondotta ad una disciplina essenziale che assicuri unità all'insegnamento ed alla ricerca del professore aggregato.

Dopo brevi osservazioni del relatore Giardina, senza discussione, il nuovo testo dell'articolo 5 è approvato.

Il Presidente dà poi lettura del nuovo testo dell'articolo 6 proposto dalla Sottocommissione. Su di esso prendono la parola i senatori Fortunati e Donati e il ministro Gui. L'articolo è quindi approvato in tale testo, con ulteriori lievi emenda-

menti. Esso prevede che i posti di ruolo di professore aggregato siano coperti in seguito a concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi: a) coloro che siano stati ternati o dichiarati maturi in concorsi a posti di professore universitario di ruolo; b) i professori incaricati; c) i liberi docenti; d) gli assistenti ordinari; e) i presidi e i professori ordinari di scuola secondaria di secondo grado; f) i ricercatori in servizio presso istituti statali o presso università e istituti di istruzione universitaria statali o liberi, o presso università e istituzioni scientifiche straniere; g) coloro che, indipendentemente dal titolo di studio, abbiano reso, a giudizio della commissione esaminatrice, segnalati servigi alla cultura nel settore cui il concorso si riferisce. Il testo prevede inoltre che l'incarico di insegnamento, il servizio di assistente, di professore secondario e di ricercatore e la libera docenza debbano essere stati esercitati per almeno tre anni e debbano riferirsi ad una delle materie per cui viene indetto il concorso.

L'articolo detta quindi norme circa lo svolgimento dei concorsi medesimi, prevedendo, fra l'altro, che, qualora sia richiesta da più facoltà l'apertura di un concorso per professore aggregato attribuito ad uno stesso gruppo di materie, il Ministro possa indire un unico concorso pubblico, purchè il numero dei posti messi a concorso non sia superiore a tre.

Il Presidente dà quindi lettura del nuovo testo dell'articolo 7 proposto dalla Sottocommissione. Esso prevede che la commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto del Ministro, sia composta di 5 o di 7 membri, a seconda che il concorso sia per un solo posto o per più posti di professore aggregato. I membri della commissione sono scelti tra i professori di ruolo e fuori ruolo delle materie del gruppo per cui è indetto il concorso o di materie affini; due di essi (o tre quando la commissione è composta di 7 membri) sono eletti dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai professori aggregati delle materie per cui è indetto il concorso; uno è nominato dal Ministro, sentita la 1ª sezione del Consiglio superiore e due (o tre ove la commissione risulti composta di 7 membri) sono sorteggiati.

Su tale articolo si svolge quindi una breve discussione: la senatrice Tullia Romagnoli Carettoni manifesta le sue perplessità sulla nomina di un membro della commissione da parte del Ministro e si riserva di studiare il problema e di presentare eventualmente un emendamento in Assembla su questo punto; alla riserva si associa anche il senatore Romano.

Dopo ulteriori osservazioni dei senatori Fortunati, Cassano e Moneti, l'articolo è approvato.

Il ministro Gui propone quindi un nuovo testo dell'articolo 8, in relazione alle osservazioni ed alle proposte formulate ieri in Sottocommissione. Il nuovo testo prevede che la commissione giudicatrice dei concorsi proponga non più di un vincitore per ciascun posto messo a concorso e, quando il concorso sia per più posti, tanti vincitori quanti sono i posti, graduandoli in ordine di merito, e che essa possa altresì proporre un numero di idonei, graduati in ordine di merito, che non superi di due unità il numero dei posti messi a concorso. L'articolo contiene poi una serie di norme circa la nomina dei vincitori.

Dopo interventi dei senatori Fortunati, Donati e Moneti e del ministro Gui, il nuovo testo dell'articolo 8 è approvato.

La Commissione approva poi, sulla base dei suggerimenti della Sottocommissione, l'articolo 9 del testo governativo, riducendo da 4 a 3 anni il periodo, richiesto dal secondo comma, per la definitiva conferma nel ruolo dei professori aggregati. Il senatore Romano si riserva di riproporre in Assembla gli emendamenti del Gruppo comunista, relativi ai coefficienti dei professori aggregati; alla riserva si associa il senatore Stirati per gli emendamenti proposti dal Gruppo del partito socialista italiano.

Sull'articolo 10 prendono la parola i senatori Fortunati, Cassano, il relatore e il ministro Gui.

La Commissione, quindi, approva in linea di massima l'articolo, dando mandato al relatore di studiare una migliore formulazione, che tenga conto, in particolare, della esigenza di assicurare adeguata pubblicità alle vacanze dei posti di professore aggregato e ai trasferimenti.

La Commissione discute quindi l'emendamento all'articolo 11 tendente a portare da 65 a 70 anni il limite di età per il collocamento a riposo dei professori aggregati.

All'emendamento si dichiarano favorevoli i senatori Fortunati e Tullia Romagnoli Carettoni. Si dichiarano invece contrari il senatore Donati e, a nome del Governo, il ministro Gui. Posto ai voti, l'emendamento è respinto e l'articolo 11 è approvato nel testo governativo.

Dopo l'articolo 11, la Commissione decide di inserire l'articolo 2 del testo governativo, la cui approvazione era stata sospesa in una precedente seduta.

La Commissione approva poi l'articolo 12 e, dopo interventi dei senatori Romano e Fortunati e del ministro Gui, la tabella allegata al disegno di legge.

Infine la Commissione da mandato al relatore Giardina di presentare all'Assembla la relazione e il testo modificato del provvedimento.

IN SEDE DELIBERANTE

« Estensione ed integrazione delle leggi 23 aprile 1952, n. 526, 12 agosto 1957, n. 799 e 15 gennaio 1960, n. 16, a favore di alcune categorie di insegnanti appartenenti ai ruoli speciali transitori, all'albo speciale e al quadro speciale dell'ex territorio di Trieste » (909), d'iniziativa dei deputati Belci ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione ed approvazione con modificazioni).

Il presidente Russo comunica che, accogliendo la richiesta unanime della Commissione, il Presidente del Senato ha assegnato il disegno di legge in sede deliberante.

Il senatore Limoni, in un'ampia relazione, illustra le finalità del provvedimento, dà notizia delle iniziali difficoltà di carattere finanziario sollevate dalla 5ª Commissione e degli emendamenti da lui elaborati, ai quali la medesima 5ª Commissione ha dato il suo assenso.

Si svolge quindi la discussione generale: la senatrice Ariella Farneti, favorevole al disegno di legge, prospetta l'opportunità di analoghi provvedimenti per la provincia di Gorizia. Alcuni chiarimenti sono richiesti dai senatori Donati e Spigaroli, cui replicano il relatore Limoni e il ministro Gui.

La Commissione procede quindi alla discussione degli articoli.

L'articolo 1 è approvato con un emendamento del relatore all'ultimo comma, che fissa la decorrenza del collocamento nel ruolo ordinario, agli effetti economici, dal 1° ottobre 1965 anzichè dal 1° ottobre 1962. Il relatore ritira un emendamento aggiuntivo da lui suggerito, col quale, ai fini della ricostruzione della carriera, si richiamavano le norme contenute nell'articolo 6, comma 2°, della legge 12 agosto 1957, n. 799.

Senza discussione sono approvati nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, gli articoli 2 e 3.

L'articolo 4 è approvato con l'adeguamento delle date alla nuova decorrenza fissata nell'articolo 1.

Infine l'articolo 5 è approvato nel nuovo testo proposto dal relatore, sul quale la 5ª Commissione ha espresso il suo parere favorevole.

La Commissione approva poi il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE CONSULTIVA

« **Istituzione e ordinamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione** » (1340), approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 1ª Commissione) (Seguito).

Il Presidente comunica che la Presidenza del Senato non ha ritenuto di poter accogliere la richiesta, formulata nel corso della precedente seduta, di una nuova assegnazione del disegno di legge alle Commissioni riunite 1ª e 6ª. Avverte peraltro che il Presidente della 1ª Commissione ha assicurato che la Commissione stessa prenderà in attento esame tutti i suggerimenti e le eventuali proposte di emendamento che la Commissione istruzione intendesse prospettare nel suo parere.

L'estensore del parere, senatore Donati, richiamandosi alla illustrazione del disegno di legge già fatta nella precedente seduta, precisa quali emendamenti egli si propone di suggerire alla Commissione competente nel merito: tali emendamenti riguardano in particolare le norme relative alla chiamata dei professori universitari presso la Scuola, gli aspetti finanziari del provvedi-

mento, la costituzione del consiglio direttivo e del comitato didattico.

Alle osservazioni dell'estensore del parere si associa il senatore Piovano, il quale, in particolare, sottolinea l'opportunità che gli emendamenti da proporre al disegno di legge garantiscano la competenza preminente del Ministero della pubblica istruzione.

Riserve sul disegno di legge formula anche il ministro Gui.

Infine la Commissione dà mandato al senatore Donati di redigere il parere, di formulare gli emendamenti cui ha fatto cenno e di assistere, insieme al senatore Piovano, alla discussione che sul disegno di legge si svolgerà presso la 1ª Commissione.

La seduta termina alle ore 12,30.

LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E MARINA MERCANTILE (7ª)

VENERDÌ 10 DICEMBRE 1965

Presidenza del Presidente
GARLATO

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Romita e per i trasporti e l'aviazione civile Lucchi.

La seduta ha inizio alle ore 10.

Il senatore Adamoli, con riferimento al recente sciopero dei dipendenti del Ministero dei lavori pubblici, chiede al rappresentante del Governo notizie circa la situazione del personale del Ministero e l'auspicato adeguamento dei ruoli organici, con particolare riguardo agli ingegneri del Genio civile.

Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Romita — anche nella sua qualità di presidente della speciale commissione costituita presso il Ministero stesso per i problemi del personale — fornisce notizie sugli intendimenti del Ministero in proposito e sulle difficoltà frapposte dal Ministero del tesoro e da quello della riforma burocratica ad una soluzione dei problemi in questione separatamente dalla prevista riforma generale della pubblica Amministrazione.

Il presidente Garlato ed il senatore Adamoli ringraziano il sottosegretario Romita per le sue comunicazioni e lo assicurano del pieno appoggio della Commissione a favore delle proposte avanzate dal Ministero dei lavori pubblici per una rapida soluzione dei problemi, che presentano peculiari caratteristiche, del personale tecnico dipendente dal Ministero.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Proroga delle norme contenute nel titolo terzo del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, recante interventi per la ripresa dell'economia nazionale** » (1458), d'iniziativa del senatore Giancane ed altri.

(Discussione ed approvazione).

In assenza di un relatore — non nominato a causa della ristrettezza del tempo a disposizione — il disegno di legge è illustrato dal suo primo firmatario, senatore Giancane. Egli afferma, sulla base di numerosi dati statistici, che le disposizioni contenute nel titolo III del cosiddetto « superdecreto » hanno determinato un consistente acceleramento dell'attività nel campo delle opere pubbliche, specie di quelle ammesse a concorso o contributo dello Stato. La cessazione dell'efficacia di tali disposizioni, che dovrebbe aver luogo il 31 dicembre prossimo, determinerebbe, quindi, una diminuzione del volume delle costruzioni per un notevole rallentamento delle attività amministrative ad esse connesse. Per tali ragioni, il senatore Giancane invita caldamente la Commissione a voler approvare una proroga dell'efficacia delle norme citate.

Prendono successivamente la parola il presidente Garlato ed i senatori Genco, Florenza e Giacomo Ferrari. Tutti gli oratori si dichiarano favorevoli all'approvazione del disegno di legge ed auspicano, anzi, che le disposizioni in questione siano prorogate fino al 31 dicembre 1966 (secondo un emendamento proposto dal senatore Genco), e non soltanto fino al 30 giugno, come è proposto nel testo originario del disegno di legge.

Anche il sottosegretario Romita si dichiara favorevole ad una proroga al 31 dicembre 1966 e annuncia che, durante l'anno

prossimo, il Ministero dei lavori pubblici presenterà un apposito disegno di legge, attualmente allo studio, per rendere più organiche le disposizioni in questione e dare loro efficacia permanente.

Il disegno di legge è quindi approvato con l'emendamento proposto dal senatore Genco e con un altro emendamento, di carattere puramente formale.

« **Proroga del termine previsto dalla legge 26 giugno 1965, n. 724, in materia di appalti e revisione dei prezzi di opere pubbliche** » (1460), d'iniziativa del senatore Genco.

(Discussione ed approvazione).

Anche questo disegno di legge viene brevemente illustrato dal suo presentatore, senatore Genco. Egli afferma che sono tuttora valide le ragioni che già hanno più volte consigliato di concedere una deroga alle prescrizioni contenute nell'articolo 1 della legge 21 giugno 1964, n. 463, in tema di appalti di opere pubbliche, prescrizioni rivelatesi di difficile applicazione, che potranno essere attuate senza particolari difficoltà solo dopo che saranno stati completati gli studi in corso presso i competenti organi del Ministero.

Dopo brevi interventi del senatore Giacomo Ferrari e del sottosegretario Romita, che si pronunciano entrambi in senso favorevole al progetto in esame, questo è approvato senza modificazioni.

« **Modifiche all'articolo 50 delle norme sulla circolazione stradale approvate con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 939** » (1273), d'iniziativa dei deputati Foderaro ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni).

Il relatore, senatore De Unterrichter, illustra un nuovo testo del disegno di legge, da lui redatto secondo i criteri già esposti nella seduta del 23 novembre scorso, sui quali la Commissione mostrò, in linea di massima, di concordare. Il nuovo testo, che sostituisce l'articolo 50 del codice della strada, si presenta semplificato rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, ma sostanzialmente identico per quanto riguarda le disposizioni sulle condizioni dei pneumatici dei veicoli circolanti. A

questo proposito, si prescrive che sia le ruote che i pneumatici, o sistemi equivalenti, montati sui veicoli, dovranno essere in perfetta efficienza, ossia privi di lesioni che ne possano compromettere la stabilità; i pneumatici dovranno avere il battistrada con il disegno a rilievo ben visibile su tutta la larghezza e lungo tutta la circonferenza; l'altezza del rilievo non dovrà in alcun punto essere inferiore ad un millimetro per gli autoveicoli e motoveicoli e a mezzo millimetro per i ciclomotori.

Sul testo proposto dal relatore si apre quindi un ampio e vivace dibattito, al quale partecipano, oltre al presidente Garlato ed allo stesso relatore, i senatori Giacomo Ferrari, Francesco Ferrari, Genco, Crollanza, Chiariello, Giancane, Focaccia, Indelli e Florena, nonchè i sottosegretari di Stato per i trasporti Lucchi e per i lavori pubblici Romita. Gli oratori si soffermano, analiticamente, su diverse espressioni contenute nel testo in esame e su problemi tecnici ad esse connessi. Particolare attenzione è rivolta alle possibilità di controllo delle condizioni del battistrada. Il sottosegretario Lucchi, nel dichiararsi favorevole all'approvazione del testo proposto dal relatore, afferma che le disposizioni in esame intendono limitare la negligenza di numerosi automobilisti per quanto riguarda le condizioni delle ruote della loro vettura.

Indi la Commissione — respinto un emendamento proposto dal senatore Francesco Ferrari, tendente a sopprimere l'indicazione dell'altezza minima in millimetri del rilievo del battistrada — approva il disegno di legge nel testo proposto dal relatore, con alcuni emendamenti di carattere tecnico-formale.

« Proroga di termini per l'applicazione della legge 14 novembre 1962, n. 1616, recante provvedimenti a favore delle nuove costruzioni nonchè per i miglioramenti al naviglio, agli impianti ed alle attrezzature della navigazione interna » (1438-Urgenza), d'iniziativa dei senatori Lombardi ed altri.

(Discussione ed approvazione).

Il relatore, senatore Genco, dichiara di ritenere opportuna la proroga dei termini in questione, anche perchè le provvidenze a favore della navigazione interna hanno avuto, sinora, una limitatissima attuazione, a causa del ritardo — di circa 20 mesi dall'entrata

in vigore della legge — con il quale è stato pubblicato il regolamento di attuazione.

Dopo brevi interventi del primo firmatario del disegno di legge, senatore Lombardi, e dei senatori Francesco Ferrari e Giacomo Ferrari e del sottosegretario Lucchi, tutti favorevoli all'approvazione del disegno di legge, il progetto è approvato con una modificazione di carattere esclusivamente formale all'articolo 1, proposta dal rappresentante del Governo.

« Autorizzazione della spesa di lire 9 milioni e 500 mila per pagamenti suppletivi relativi ai lavori di completamento della Ferrovia metropolitana di Roma (linea Termini-Esposizione) » (1444), approvato dalla Camera dei deputati.
(Approvazione).

Accogliendo l'invito del relatore, senatore Lombardi, la Commissione approva senza discussione il disegno di legge.

« Modifiche all'articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729, sulle nuove costruzioni stradali ed autostradali » (1440).
(Discussione ed approvazione).

Il relatore, senatore Giancane, dopo aver ricordato che l'ANAS fu autorizzata, dalla legge 24 luglio 1961, n. 729, a contrarre mutui, per la costruzione diretta dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, fino all'ammontare di 180 miliardi di lire, espone le ragioni per le quali tale somma si è rivelata insufficiente ad assicurare il completamento dell'opera. Il relatore invita quindi la Commissione ad approvare il disegno di legge, che consente all'ANAS di contrarre mutui fino a 260 miliardi di lire.

Lo stesso senatore Giancane dà quindi notizia di un emendamento presentato dal senatore Deriu per elevare la suddetta cifra a 285 miliardi, al fine di porre l'ANAS in condizione di completare il raddoppio della strada statale n. 131, la « Carlo Felice » o dorsale sarda.

Il senatore Adamoli afferma quindi che il disegno di legge suscita notevoli perplessità a causa del trattamento di eccezionale favore usato nei confronti di una particolare opera stradale: trattamento che potrebbe essere richiesto anche per altre opere stradali, come dimostra anche l'emendamento proposto dal senatore Deriu.

Il senatore Genco, dopo aver contestato la validità delle affermazioni del senatore

Adamoli, dichiara che, a suo giudizio, lo emendamento del senatore Deriu è fuori luogo nel disegno di legge in esame.

Il senatore De Unterrichter afferma che le peculiari caratteristiche dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria giustificano un trattamento particolare a favore di quest'opera, che interessa non soltanto alcune regioni italiane, ma l'intera collettività nazionale.

Dopo un breve intervento del presidente Garlato, che sottopone alla Commissione considerazioni in parte analoghe a quelle prospettate dal precedente oratore, prende la parola il senatore Deriu. Egli si dichiara anzitutto favorevole all'approvazione del disegno di legge, ritenendo superabili le perplessità che possono sorgere ad una prima lettura del progetto, ed afferma quindi l'opportunità di risolvere contestualmente il problema dell'ampliamento della strada « Carlo Felice ». L'oratore illustra quindi le condizioni della strada predetta e la sua importanza per il traffico nella regione sarda, nonché le ragioni per le quali i lavori procedono, su di essa, con notevole lentezza; afferma poi che senza nuovi specifici finanziamenti l'opera non potrà essere condotta a termine e conclude insistendo decisamente per l'accoglimento dell'emendamento da lui proposto.

Prende successivamente la parola il sottosegretario Romita: egli risponde anzitutto alle perplessità espresse dal senatore Adamoli, dichiarando che il disegno di legge in esame è stato originato semplicemente dalla constatazione che la spesa prevista nelle precedenti leggi per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria è risultata insufficiente, per cause non prevedibili al momento dell'approvazione delle leggi stesse. Se si vuole, pertanto, perseguire coerentemente l'attuazione di decisioni adottate a ragion veduta dal Parlamento e dal Governo, occorre, a giudizio del Sottosegretario di Stato, integrare il finanziamento a suo tempo previsto, facendo ricorso al particolare sistema dei mutui già ritenuto opportuno per l'opera in questione. L'onorevole Romita rileva quindi, per quanto riguarda la strada « Carlo Felice », che si tratta di una strada statale in fase di ammodernamento, per la quale i finanziamenti potranno essere reperiti sia nei fondi del bilancio dell'ANAS sia attraverso un probabile, prossimo rifi-

nanziamento della legge che prevede appunto l'ammodernamento delle strade statali. Confermando quindi l'impegno del Governo di portare avanti il più rapidamente possibile il completamento del raddoppio della dorsale sarda, dichiara di non poter accettare l'emendamento proposto dal senatore Deriu.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

Sull'articolo 1 prende la parola, in senso favorevole al testo in esame, il senatore Restagno. Successivamente il senatore Deriu, al fine di non ritardare l'approvazione del disegno di legge (per il necessario parere da richiedere alla Commissione finanze e tesoro sull'aumento di spesa da lui richiesto), dichiara di ritirare l'emendamento proposto a favore della strada « Carlo Felice », riservandosi di ripresentarlo sotto forma di autonomo disegno di legge, del quale auspica un esame sollecito.

I due articoli del disegno di legge proposto dal Governo sono poi approvati senza modificazioni.

Infine, dopo una dichiarazione di astensione dal voto del senatore Adamoli, a nome del Gruppo comunista, il disegno di legge è approvato nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 12,55.

INDUSTRIA (9°)

VENERDÌ 10 DICEMBRE 1965

*Presidenza del Presidente
BUSSI*

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio Scarlato.

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

IN SEDE DELIBERANTE

« Interpretazione autentica dell'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1213, concernente il trasferimento all'ENEL della impresa " Società mineraria carbonifera sarda, per azioni, con sede in Carbonia (Cagliari) " » (1457).

(Discussione ed approvazione).

Riferisce il senatore Vecellio, il quale, dopo aver esposto il contenuto del disegno

di legge, ne sottolinea l'urgenza; nell'invitare la Commissione ad approvarlo, il relatore auspica, con un ordine del giorno, che sia trasferito all'Enel anche il personale degli uffici preposti allo studio, progettazione ed esercizio del collegamento elettrico fra la centrale di produzione ed il Continente.

Il senatore Veronesi chiede al rappresentante del Governo di informare la Commissione con la massima esattezza sui dati relativi ai trasferimenti all'Enel di mano d'opera della « Carbosarda » ed in particolare sugli oneri che in seguito all'approvazione del provvedimento scaturirebbero per l'Ente.

Il senatore Secci dichiara di concordare con lo spirito informatore del disegno di legge, ed afferma che, in un caso come quello della « Carbosarda », è veramente difficile distinguere la gestione elettrica da quella mineraria. Dopo aver rilevato che il provvedimento giova a collegare l'economia della Sardegna a quella del Continente, l'oratore dichiara di concordare con l'ordine del giorno proposto dal relatore.

Il senatore Crespellani dichiara di condividere l'urgenza, lo spirito e la finalità del provvedimento, soprattutto per i motivi di ordine giuridico che sono alla sua base.

Analogo opinione manifesta il senatore D'Angelosante.

Prende quindi la parola il sottosegretario Scarlato, il quale ricorda i precedenti in materia ed i motivi che hanno suggerito al Governo di formulare il provvedimento, restando necessario dopo l'interpretazione data dalla Corte dei conti all'articolo 1 del decreto n. 1213 del 1964; aggiunge che il programma della « Carbosarda » fu ritenuto utile e congruo da parte delle autorità regionali, nazionali ed europee e che, una volta accettato tale punto di vista, non può ritenersi opportuno — anche dal punto di vista economico — il licenziamento del personale. Il rappresentante del Governo fornisce gli chiarimenti richiesti circa la mano d'opera della « Carbosarda », contemplata nel provvedimento, e conclude invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge.

Il senatore Veronesi precisa che le sue preoccupazioni riguardano la situazione economica in generale e che il suo atteggiamento nei confronti del problema in esame non può essere influenzato dalla limitata quantità di mano d'opera che resterebbe disoc-

cupata se il provvedimento non venisse approvato; dichiara, quindi, di ritenere opportuno un ampio dibattito sulla politica dell'Enel e di condividere l'orientamento della Corte dei conti nell'interpretazione del decreto n. 1213; per questi motivi annuncia che voterà contro il disegno di legge, che comporta, a suo avviso, una diversione dell'attività dell'Enel rispetto alle sue vere finalità.

Il dibattito è quindi brevemente riassunto dal relatore, il quale, nel replicare alle obiezioni del senatore Veronesi, ribadisce i motivi di urgenza del provvedimento.

Dopo una breve replica del sottosegretario Scarlato, la Commissione approva il disegno di legge e l'ordine del giorno proposto dal relatore.

« Estensione alle Fiere di Foggia, Palermo, Messina, Reggio Calabria e Cagliari delle agevolazioni creditizie per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno » (1428), d'iniziativa dei deputati Gioia ed altri; De Meo ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e rinvio).

Dopo un breve intervento della senatrice Graziuccia Giuntoli, che si pronuncia a favore del provvedimento, il senatore Montagnani Marelli propone il rinvio della discussione; il senatore Veronesi sostiene la opportunità di un'organica regolamentazione del settore; il senatore Bonafini si associa alla proposta di rinvio, mentre il sottosegretario Scarlato ribadisce i motivi di urgenza del provvedimento, in relazione alla programmazione delle attività fieristiche per il prossimo anno.

Quindi la proposta di rinvio della discussione ad altra seduta è approvata dalla Commissione.

« Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi » (895).

(Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea).

Il senatore Audisio ribadisce i motivi per cui ritiene che il provvedimento debba essere emendato; aggiunge che l'opposizione del Governo alle modifiche che egli giudica necessarie rende inutile, a suo parere, la nomina della Sottocommissione proposta dal relatore; quindi, a nome di un decimo dei componenti del Senato, chiede la rimessione

del disegno di legge alla discussione dell'Assemblea.

IN SEDE REFERENTE

(Conclusione dell'esame del disegno di legge n. 895).

La Commissione dà mandato di fiducia al senatore Bernardinetti per la presentazione della relazione all'Assemblea sul disegno di legge n. 895, sopra indicato.

« Norme per l'acceleramento dei pagamenti dovuti alle aziende elettriche minori trasferite all'Ente nazionale energia elettrica in base alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e alla legge 27 giugno 1964, n. 452 » (1409), d'iniziativa dei senatori Trabucchi ed altri.

(Esame e rinvio).

Il relatore, senatore Berlanda, illustra i motivi che hanno suggerito la presentazione del provvedimento, che reca le firme di senatori appartenenti a vari gruppi parlamentari.

Nell'espone il contenuto del disegno di legge, l'oratore svolge alcune osservazioni in merito all'esigenza di completarlo adeguatamente con qualche emendamento all'articolo 3. Invita quindi la Commissione a chiedere l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

Il senatore Veronesi si riserva di pronunciarsi in un momento successivo circa la richiesta di assegnazione in sede deliberante.

Il senatore Trabucchi, dopo aver ribadito i motivi dell'accordo dei gruppi sul provvedimento, ne sottolinea l'opportunità e l'urgenza.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,30.

IGIENE E SANITÀ (11^a)

VENERDÌ 10 DICEMBRE 1965

Presidenza del Presidente

ALBERTI

Interviene il Ministro della sanità Mariotti.

La seduta ha inizio alle ore 9,50.

IN SEDE DELIBERANTE

« Del divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo » (452), d'iniziativa dei senatori Terracini e Alberti.

(Seguito della discussione e rinvio).

Il Presidente ricorda che nella seduta precedente è stato approvato l'articolo 1 del disegno di legge.

Prende quindi la parola il senatore Ferroni: egli esorta la Commissione, prima di procedere oltre nell'esame del provvedimento, a riflettere attentamente su tutte le conseguenze del divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo, divieto che gli appare troppo drastico nell'attuale formulazione. L'oratore si domanda se non sia il caso di accertare preventivamente, sul piano tecnico, se e fino a qual punto esistano e siano impiegabili attrezzature atte a purificare l'aria in ambienti chiusi. A tal fine propone di rinviare la discussione, affidando ad organismi particolarmente qualificati il compito di illuminare in merito la Commissione; richiama infine l'attenzione sulle vivaci reazioni che il disegno di legge ha già prodotto nella stampa e nell'opinione pubblica.

Un punto di vista analogo è espresso dal senatore Zelioli Lanzini, il quale ritiene che — anche se l'aspetto igienico-sanitario del problema deve essere tenuto nella massima considerazione — non si possa tuttavia prescindere dalla realtà concreta e da esigenze di ordine pratico, economico e sociale. Un rinvio gli appare pertanto giustificato, se si vuole che la Commissione decida con piena cognizione di causa e senza il rischio di vedere il provvedimento ritornare emendato dall'altro ramo del Parlamento.

Contrario al rinvio si dice invece il senatore Maccarrone: egli rileva che il principio del divieto è stato accolto favorevolmente dalla maggioranza della Commissione, proprio per la scarsa fiducia nelle concrete possibilità di ovviare ai danni prodotti dal fumo nei locali di pubblico spettacolo. L'oratore aggiunge che, in ogni caso, le apparecchiature di cui si è fatto cenno non potrebbero eliminare il fastidio prodotto dal fumo ai non fumatori. L'oratore propone quindi che si proceda nell'esame degli articoli non perdendo di vista il fondamentale obiettivo della salute dei cittadini e, in linea subordi-

nata, considerando anche l'onere non indifferente che toccherebbe ai gestori di piccole sale cinematografiche per installare gli apparecchi di depurazione. Conclude chiedendo che sia sollecitata la trasmissione dei pareri non ancora pervenuti dalle Commissioni 1^a, 2^a e 9^a, sui quali, a suo avviso, la 11^a Commissione dovrebbe fondare prevalentemente il proprio giudizio, mentre ritiene inaccettabile il principio che organi tecnici dell'Esecutivo possano condizionare le decisioni del Parlamento.

Anche il senatore Cassini si dichiara contrario a sospendere la discussione: a suo parere, il problema delle attrezzature dovrebbe essere esaminato alla fine; in quell'occasione si potranno consultare gli organi tecnici, per sapere se esista realmente la possibilità di depurare l'aria in ambienti chiusi, se gli apparecchi siano applicabili a tutte le sale di pubblico spettacolo o solo a quelle di nuova costruzione e se, infine, l'efficienza degli impianti e l'osservanza delle misure antifumo possano essere controllate dalle autorità competenti.

Favorevole al provvedimento si dice anche il senatore D'Errico, il quale manifesta un certo scetticismo circa l'efficacia dei previsti mezzi di depurazione e sottolinea che l'Italia è praticamente l'unico Paese civile che non abbia ancora proibito il fumo nei cinematografi.

Prende quindi la parola il ministro Mariotti. Egli richiama anzitutto l'attenzione della Commissione sull'importanza che il disegno di legge sta assumendo in seno all'opinione pubblica e negli ambienti interessati. Pur dichiarandosi favorevole allo spirito del provvedimento, il Ministro ricorda le misure che sono state recentemente adottate a favore del settore cinematografico, che versa in serie difficoltà e nel quale il divieto del fumo non mancherebbe di produrre effetti disastrosi, almeno in un primo momento, per l'inevitabile, rilevante contrazione degli incassi. Il Ministro propone quindi un breve rinvio della discussione, per interpellare il Consiglio superiore di sanità ed averne utili indicazioni circa il ricambio dell'aria, e suggerisce la nomina di un Comitato ristretto con il compito di elaborare, eventualmente, un nuovo testo che contemperì le varie esigenze prospettate.

Conclude il dibattito il relatore, senatore Di Grazia, il quale ricorda che il fine principale del provvedimento in esame è quello di eliminare la pericolosità del fumo in locali chiusi ed affollati. Ora, poiché è scientificamente dimostrato che tale pericolosità si determina soltanto al di là di una certa saturazione dell'aria, non vi è motivo, a suo avviso, di adottare una misura così drastica come il divieto, se l'obiettivo può essere raggiunto con semplici mezzi meccanici. Egli insiste pertanto sugli emendamenti da lui proposti, che prevedono appunto l'installazione di appositi depuratori che non dovrebbero comportare una spesa eccessiva.

Quindi il Presidente, con l'adesione della Commissione, procede alla nomina di una Sottocommissione di studio; ne fanno parte il relatore Di Grazia, in qualità di Presidente, e i senatori Cassini, D'Errico, Ferroni, Angiola Minella Molinari e Picardo.

Tale Commissione, avvalendosi della collaborazione e del giudizio di organi tecnici, riferirà quanto prima alla Commissione sui risultati del suo lavoro.

Il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato.

« Modificazioni alla legge 6 dicembre 1964, n. 1331, sull'autorizzazione all'Istituto superiore di sanità di valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato » (1454).

(Discussione ed approvazione).

Riferisce il presidente Alberti, facendo presente l'opportunità che l'approvazione del disegno di legge venga completata dai due rami del Parlamento prima delle festività natalizie, per rendere tempestiva la rinnovazione degli incarichi che scadono il 31 dicembre prossimo, quando ancora sussistono i motivi e le circostanze che determinarono l'emanazione della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, che autorizzava l'Istituto superiore di sanità ad avvalersi delle prestazioni di persone estranee all'Amministrazione dello Stato.

Il relatore sottolinea, quindi, in particolare, l'esigenza che continui a funzionare la centrale termica per assicurare la conservazione degli animali da esperimento: per questo è necessaria l'opera di personale specializzato, il quale, d'altro canto, verrebbe a trovarsi in situazione di grave disagio,

qualora il disegno di legge non venisse approvato. Egli conclude proponendo un articolo aggiuntivo, in cui si specifichi che il provvedimento ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1966, nell'ipotesi che esso fosse approvato oltre il 31 dicembre di quest'anno.

Il Presidente dà quindi lettura del parere favorevole della Commissione finanze e tesoro, ma rileva che non si può procedere all'approvazione immediata del disegno di legge in mancanza del parere della 1ª Commissione, non essendo decorsi gli otto giorni regolamentari previsti per la sua trasmissione. Essendo tuttavia giunta notizia che il predetto parere giungerà nel pomeriggio, il Presidente sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,15, viene ripresa alle ore 17,10.

Il Presidente dà lettura del parere della 1ª Commissione, in cui, non senza qualche perplessità, ci si rimette alla decisione della Commissione di merito, in considerazione delle apprezzabili finalità pratiche e di ordine sociale a cui il provvedimento si ispira.

La Commissione si dichiara quindi d'accordo nell'omettere la discussione generale e nel passare all'approvazione degli articoli del disegno di legge.

Vengono quindi approvati senza modificazioni gli articoli 1 e 2; è altresì approvate un terzo articolo proposto dal relatore e dal Governo, per cui le retribuzioni inerenti alle prestazioni di lavoro del personale in oggetto decorreranno dal 1° gennaio 1966. Infine il disegno di legge è approvato nel suo complesso.

IN SEDE CONSULTIVA

« Tutela del lavoro minorile » (1125).

(Parere alla 10ª Commissione).

L'estensore del parere, senatore Zonca, si esprime in senso favorevole alle norme contenute negli articoli da 8 a 13, riguardanti le visite mediche preventive e periodiche. Per quanto riguarda l'articolo 15, egli propone di stabilire che i minori di 18 anni non possano essere adibiti alle mansioni proprie dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti.

La Commissione approva quindi il parere proposto dal senatore Zonca.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Carelli chiede l'interessamento del Ministro della sanità, affinché vengano al più presto discussi i provvedimenti, già presentati nei due rami del Parlamento, relativi alle farmacie rurali, che versano in condizioni di estremo disagio.

Il Ministro, dopo aver illustrato l'iter finora compiuto alla Camera dei deputati dal disegno di legge riguardante il riassetto di tutto il settore farmaceutico, si sofferma sul problema delle farmacie rurali, assicurando il senatore Carelli che ogni sforzo sarà compiuto per andare incontro alle loro esigenze.

La senatrice Angiola Minella Molinari e il senatore Ferroni sottolineano l'urgenza di provvedere ai concorsi ospedalieri e al riordinamento dei centri trasfusionali.

Il ministro Mariotti riconferma al riguardo l'esistenza di due disegni di legge, che si trovano attualmente all'esame del Consiglio dei ministri. Per quanto concerne in particolare il personale ospedaliero, egli ritiene che, quantunque sia auspicabile che i relativi problemi vengano risolti nel più vasto quadro dell'imminente riforma, una sanatoria può riuscire opportuna al fine di restituire a queste benemerite categorie, da molti anni in servizio negli ospedali, serenità e fiducia.

Il Ministro si dichiara pertanto favorevole alla proposta avanzata dal senatore Cassini di riportare all'esame della Commissione, alla ripresa dei lavori dopo le ferie natalizie, i disegni di legge nn. 900, 1169 e 1200, riguardanti appunto i concorsi ospedalieri.

In chiusura di seduta, vari componenti della Commissione chiedono al relatore del disegno di legge n. 1321 (« Trapianto del rene fra persone viventi »), senatore Samek Lodovici ed al Presidente di disporre che venga stampata e distribuita alla Commissione la relazione al disegno di legge stesso prima della sua discussione, in considerazione della particolare delicatezza dell'argomento.

La seduta termina alle ore 17,35.